



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 18 DEL 14/02/2017

OGGETTO: Revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 02-01-2017 relativa al divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata in tutto il territorio comunale di Olbia.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 30-12-2016 prot. 121435 Dal Gestore Unico Abbanoa Spa con la quale si evidenzia che dagli esiti delle analisi effettuate sulle acque prelevate in rete in data 28.12.2016 emerge la NON rispondenza delle acque per il consumo umano per il superamento dei parametri:

- **Olbia Uscita Impianto Colcò – Superamento dei parametri di TORBIDITA';**
- **Olbia via Eucaliptus – Superamento dei parametri di TORBIDITA', ALLUMINIO e MANGANESE;**
- **Olbia via Meucci – Superamento dei parametri di TORBIDITA', ALLUMINIO, FERRO e MANGANESE;**
- **Olbia via Totti – Superamento dei parametri di TORBIDITA', ALLUMINIO e MANGANESE;**
- **Olbia via Sardegna – Superamento dei parametri di TORBIDITA', ALLUMINIO, FERRO e MANGANESE.**

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 01 del 02-01-2017 con la quale si ordinava in via precauzionale e in attesa dei riscontri e delle analisi da parte del SIAM – Azienda USL il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua su tutto il territorio Comunale di Olbia (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 13/01/2017 dall' Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia (rif. del 13-01-2017 PG/2017/14301) con la quale la medesima comunicava che dai referti delle acque prelevate in data 09-01-2017 dai punti di prelievo su via Meucci, Isola Bianca e via Malta è emersa la RISPONDENZA delle acque ai requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato 1 del Dlgs 31/2001 mentre sui punti di prelievo sulla nicchia Aeroporto e Via Marco Polo è emersa la NON rispondenza delle acque ai requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato 1 del Dlgs 31/2001;

VISTA la nota del 16-01-2017 inviata dal Comune di Olbia al SIAN – Azienda USL con la quale si chiedevano maggiori informazioni e analisi al fine di revocare l'ordinanza di cui trattasi ;

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 10/02/2017 dall' Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia (rif. del 10-02-2017 PG/2017/53980) con la quale la medesima comunicava che dai referti delle acque prelevate in data 06-02-2017 dai punti di prelievo su via Meucci, Isola Bianca e via Malta è confermata la RISPONDENZA delle acque ai requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato 1 del Dlgs 31/2001 pertanto dispone la revoca del provvedimento emesso a seguito dei controlli interni effettuati dal Gestore Abbanoa;

RITENUTO opportuno revocare parzialmente l'Ordinanza n. 1 del 02-01-2017 in quanto permangono le non potabilità delle acque nei quartieri Isticcadeddu e Zona Aeroporto (per la quale è ancora in vigore l'Ordinanza Sindacale n. 263 del 08-08-2014);

VISTE le vigenti leggi in materia;

VISTO il D.lgs 267/2000 art. 50;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa la **revoca** dell'**Ordinanza Sindacale n. 01 del 02-01-2017** relativa al divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua presso il territorio comunale di Olbia ad **eccezione** dei seguenti quartieri:

- Isticcadeddu (superamento valore limite del Ferro)
- Zona Aeroporto per la quale permane la validità dell'Ordinanza Sindacale n. 263 del 08-08-2014 (superamento valore limite dei trialometani).

Nei quartieri sopra indicati (Isticcadeddu e Aeroporto) l'acqua erogata non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, bevande etc), mentre è consentito l'utilizzo per l'igiene della persona e della casa (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01)

INOLTRE DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- al comando di Polizia Municipale,
- alla società Abbanoa Spa sede di Olbia,
- all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia,
- all'Autorità Portuale,
- alla Sinergest,
- alla GEASAR,
- agli organi di stampa locale,
- al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione al sito istituzionale dell'Ente
- all'ufficio Messi Comunali che provvederà alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio Comunale.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

**Il Sindaco
Dott. Settimo Nizzi**

Il Responsabile di Procedimento
(Geom. Gianluca Vidale)

Atto

firmato

digitalmente